



Protocollo N° 14 del _____

Ordinanza N° 03 del 03/01/2013

IL SINDACO

Visto il rapporto prodotto con nota n. 3744-Vet. dal Servizio Veterinario della Azienda USL 5 distretto di Patti assunto alla nota n. 14941 del 14/12/12 (All. 1) relativo al verbale n. 2 Vet del 06/03/12 (All. 2) elevato per violazione all'art. 5 del Reg. CE n. 852/2004 del 29/04/2004 sanzionato dall'art. 6, comma 8, del D. L.vo n. 193 del 06/11/2007 a carico di De Gregorio Francesco nato a Sant'Agata di Militello (Me) il 17-04-1979, residente a Sant'Angelo di Brolo in C.da Pagliara n. 20, nella qualità di esercente l'attività di macelleria in località San Biagio del Comune di Sant'Angelo di Brolo poiché "non ha esibito la scheda controllo dei frigoriferi comprovante la registrazione giornaliera delle temperature, come previsto a pag. 61 del piano di autocontrollo aziendale semplificato, esibito."

Dato atto che ai sensi dell'Allegato 6 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi l'Unità Operativa competente per il presente procedimento è il Servizio di Polizia Municipale;

Rilevato che le violazioni suddette sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, per le infrazioni di cui sopra è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro sessanta giorni dalla contestazione e/o notificazione;

Rilevato che:

la sanzione è stata complessivamente determinata in € 2.000,00, ovvero nella misura più favorevole al trasgressore pari al doppio del minimo edittale;

il verbale risulta notificato il 16 marzo 2012 al sig. De Gregorio Francesco;

sono inutilmente decorsi i termini utili – trenta giorni - per il ricorso in opposizione al verbale;

sono inutilmente decorsi i termini utili – sessanta giorni - per il pagamento in misura ridotta;

Considerati, ai fini della determinazione della sanzione, tutti gli elementi di cui all'art. 11 della Legge 689/81;

Vista la Legge 689/81;

Visti l'art. 5 del Reg. CE n. 852/2004 del 29/04/2004 e l'art. 6, comma 8, del D. L.vo n. 193 del 06/11/2007;

Per quanto in premessa:

ORDINA

Al sig. De Gregorio Francesco, sopra generalizzato, il pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione per la violazione ascritta determinata nella misura più favorevole al trasgressore pari al doppio del minimo edittale;

INGIUNGE

Al sig. De Gregorio Francesco, sopra generalizzato, il pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione per le violazioni ascritte determinata nella misura più favorevole al trasgressore pari al doppio del minimo edittale;

Modalità di pagamento: Entro sessanta giorni dalla notifica è ammesso pagamento in misura ridotta della somma di € 2.000,00 a mezzo C. C. P. n. 11669983 intestato a Cassa Regionale Banco di Sicilia – Messina Cap. 2301-Capo VIII- Anno 2012;

Modalità di ricorso: Ai sensi degli artt. 6 e 34 del D. L.vo 150/2011 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo (Me).

Qualora entro i termini predetti non sia avvenuto il pagamento o non sia stato prodotto ricorso la presente ordinanza costituirà titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme dovute.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

Dr. Daniele Nastasi

Basilio CARUSO